



GILI GIORGIO

Notaio

14100 ASTI, Piazza Statuto n. 1
Tel. 0141.557007 / 0141.351749
Fax 0141.322336
e-mail: info@giligiorgio.it

Repertorio n. 58594

Raccolta n. 32122

ATTO DI ADOZIONE E DEPOSITO DELLO STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

"AVIS PROVINCIALE DI ASTI"

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del

D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117

Repubblica Italiana

Registrato ad Asti
il 19/10/2022

al n. 7256 s. 1T
Euro Esente

L'anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di ottobre -

12/10/2022

In Asti, nel mio studio in piazza Statuto n. 1.

Alle ore quindici e minuti quindici.

Avanti a me dott. Giorgio Gili, notaio in Asti, iscritto al

Collegio Notarile di Asti, è personalmente comparso il

signor:

CARTOSIO ROBERTO, nato a Asti il 25 aprile 1972, domiciliato

per la carica presso la sede legale, il quale dichiara di

intervenire al presente atto nella qualità di Presidente

dell'associazione:

"AVIS PROVINCIALE DI ASTI", Organizzazione di Volontariato

OdV con sede a Asti, corso Dante n. 202, codice fiscale:

92068830055, a quanto infra investito dei necessari poteri

in forza della delibera dell'Assemblea in data 22 marzo

2019, come fatto constare con verbale a mio rogito in pari

data repertorio n. 52029/26947, registrato a Asti il 2

aprile 2019 al n. 2358 serie 1T.

Il comparente, della cui identità personale, qualifica e

poteri, io Notaio sono certo, _____

PREMETTE: _____

- che con l'entrata in vigore del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, recante il Codice del Terzo Settore, è stata complessivamente riformata la disciplina applicabile agli Enti del Terzo Settore, abrogando le normative preesistenti; -
- che al fine di adeguare la normativa statutaria al Codice del Terzo Settore in occasione dell'assemblea degli associati del 22 marzo 2019 è stato modificato lo Statuto dell'Associazione "AVIS PROVINCIALE DI ASTI" come fatto con il sopracitato verbale a mio rogito in pari data repertorio n. 52029/26947; _____

- che, al fine dell'adeguamento delle molteplici linee interpretative fornite dal Ministero e del recepimento delle annotazioni fatte allo statuto dal medesimo in sede di dialogo con AVIS Nazionale, lo "statuto standard", di cui all'art. 47, comma 5, CTS, delle Avis Comunali, di base provinciali e regionali, ha subito delle minime modifiche che devono essere recepite da tutte le sedi; quali modifiche risultano nel documento "SINTESI DELLE VARIAZIONI STATUTARIE, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera A), omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente. _____

CIÒ PREMESSO _____

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, _____

il signor Cartosio Roberto, nella predetta qualità e quindi
in nome e per conto della detta Associazione "AVIS
PROVINCIALE DI ASTI", adotta, fa proprio e deposita, lo
Statuto che d'ora in poi disciplinerà la vita
dell'associazione, redatto in conformità allo "statuto
standard" di cui all'art. 47, comma 5, CTS, come in
premessa precisato, nonché con recepimento delle variazioni
di cui al documento allegato al presente atto sotto la
lettera A) - e lo consegna a me Notaio perché lo tenga a
raccolta nei miei atti e ne rilasci copie, così che
l'Associazione possa adottare i conseguenti adempimenti e
possa provvedere alla funzionalità dei propri Organi, con
iscrizione dello stesso al RUNTS (Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore). _____
Detto statuto, composto di numero ventitrè articoli,
dattiloscritto su tredici facciate di sette fogli, si allega
al presente atto sotto la lettera B), previa sottoscrizione
del comparente e di me Notaio, omessane la lettura per
espressa dispensa avutane dal comparente stesso, che
dichiara di averne già preso conoscenza. _____
Si richiede l'esenzione dall'imposta di registro ai sensi
dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo settore (D. Lgs. 3
luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni). -
Le spese del presente atto e sue consequenziali tutte sono a
carico dell'Associazione. _____



Il comparente, previamente informato ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR", presta il proprio
consenso al trattamento dei dati personali, nonché alla loro
conservazione anche con strumenti informatici nei miei
archivi. —

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in
parte a macchina da persona di mia fiducia sotto la mia
personale direzione e da me su un foglio per tre pagine
intere e parte della quarta e dello stesso ho dato lettura
al comparente, il quale, su mia richiesta, lo dichiara
interamente conforme alla sua volontà e a verità e con me
notaio lo sottoscrive alle ore quindici e minuti trenta. —

Roberto Cartosio - Giorgio Gili —

ALLEGATO 1

SINTESI DELLE VARIAZIONI STATUTARIE

- La differenziazione delle competenze dell'assemblea ordinaria e straordinaria e, in modo particolare, la previsione che lo statuto debba essere modificato con i quorum costitutivi rafforzati dell'assemblea straordinaria, a prescindere che si tratti di prima o seconda convocazione. (in tal senso cfr. Nota Min. Lavoro n. 6214 del 9 settembre 2020 e Circolare Min. Lavoro n. 20 del 27 dicembre 2018). In tale ottica, è stato aggiunto all'art. 8, comma 11, che per l'approvazione delle modifiche statutarie occorre in prima convocazione la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la presenza di almeno un quarto degli associati; in terza convocazione la presenza di almeno un decimo degli associati; in quarta convocazione, da effettuarsi nel caso di mancato raggiungimento dei quorum previsti nelle prime tre convocazioni, occorre la presenza di almeno il due per cento degli associati; la proposta di modifica deve essere approvata in ogni caso con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
- La previsione che le attività di interesse generale siano svolte con prevalente apporto dell'attività di volontariato degli associati, in adeguamento all'art. 17, comma 1, del CTS.
- Rimozione della possibilità di fare ricorso alla cooptazione per la sostituzione dei consiglieri mancanti di cui all'art. 10, comma 10, dello statuto delle Avis Comunali: il Ministero del Lavoro ha considerato una previsione di tale tenore contraria al principio di democraticità che deve ispirare l'intera vita associativa (cfr. Nota Min. Lavoro n. 18244 del 30 novembre 2021).
- Previsione di un numero minimo (5) dei membri che devono comporre il Consiglio di Amministrazione. In questi termini, l'Assemblea, in sede di nomina dei Consiglieri, avrà l'onere di indicare il numero preciso di consiglieri che intende eleggere per la composizione del consiglio (ad es. 7, 9 ecc...). Per prassi tale numero deve essere sempre dispari.
- Revisione dell'art. 12 con introduzione della figura dell'addetto contabile e bilancio, il quale è un soggetto, dotato di adeguate capacità, avente funzione di supporto al Consiglio Direttivo nella corretta tenuta della contabilità e nella redazione del bilancio. L'addetto contabile e di bilancio è quindi chiamato a svolgere un'attività di sostegno ai Consiglieri per la corretta gestione contabile dell'Associazione; al termine dell'esercizio dovrà esaminare il bilancio e riassumere in una apposita relazione le proprie osservazioni, garantendo così la correttezza e regolarità della contabilità dell'Associazione e del bilancio predisposto dal Consiglio. L'addetto contabile e di bilancio è un organo monocratico e non collegiale e, in quanto organo dell'Associazione così come anche l'organo di controllo (che risulta obbligatorio solo al superamento dei limiti imposti dalla legge), sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 7 comma 1 relativo agli organi dell'Associazione. La figura di addetto contabile e di bilancio verrà nominata al prossimo rinnovo delle cariche; restano pertanto in carica, sino a naturale scadenza del mandato, i soggetti eletti dalle rispettive Assemblee.
- Rimozione del comma 7 dell'art. 5 poiché non risulta riferibile alle Avis Comunali i cui soci sono solo persone fisiche e non anche giuridiche. Tuttavia, la previsione è stata spostata all'art. 1, comma 4, al fine di esplicitare che, qualora una Avis Comunale perda la qualifica di socio della Rete Associativa, la stessa non potrà più utilizzare la denominazione di Avis e, nel caso di scioglimento, dovrà devolvere il patrimonio con le modalità previste per lo scioglimento.

- Modifica del comma 3 dell'art. 13, introducendo la previsione che, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 CTS, l'organo di controllo viene altresì incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso tutti i membri dell'organo di controllo devono essere iscritti al registro dei revisori legali.
- Modifica dell'art. 16 per uniformarsi alle previsioni di cui all'art. 13 del CTS. A tal fine, è stato aggiunto al presente articolo la previsione che l'associazione possa redigere, al posto del bilancio di esercizio, il rendiconto di cassa, qualora presentasse ricavi, rendite o proventi inferiori a 220.000 euro.
- Modifica degli articoli riferiti all'Assemblea degli Associati:
Statuto Comunale art. 8 comma 11
Statuto di Base art. 7 comma 10
Statuto Provinciale art. 9 comma 9
Statuto Regionale art. 9 comma 9
che prevede 4 convocazioni; nello specifico in prima convocazione la presenza di almeno il 50% degli associati, in seconda convocazione la presenza di almeno il 25%, in terza convocazione la presenza di almeno il 10% e in quarta convocazione la presenza di almeno il 2%, con voto favorevole dei due terzi dei presenti.
Per le Assemblee delle Avis Provinciali e Regionali è prevista la verifica della percentuale di presenza anche per delega.

Roberto Catelli



Statuto dell'AVIS PROVINCIALE di Asti

Sommario

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE	2
ART. 2 - SCOPI SOCIALI	2
ART. 3 - ATTIVITÀ	3
ART. 4 - SOCI	4
ART. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA	4
ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO	5
ART. 7 - ALBO PROVINCIALE DEI BENEMERITI	5
ART. 8 - ORGANI	5
ART. 9 - L'ASSEMBLEA PROVINCIALE DEGLI ASSOCIATI	5
ART. 10 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE DEGLI ASSOCIATI	6
ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE	7
ART. 12 - COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO	8
ART. 13 - IL PRESIDENTE	9
ART. 14 - ADDETTO CONTABILE E DI BILANCIO	10
ART. 15 - L'ORGANO DI CONTROLLO	10
ART. 16 - PATRIMONIO	11
ART. 17 - RISORSE	11
ART. 18 - ESERCIZIO FINANZIARIO	11
ART. 19 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE	12
ART. 20 - CARICHE	12
ART. 21 - ESTINZIONE O SCIoglimento	12
ART. 22 - RINVIO	12
Art. 23 - NORMA TRANSITORIA	13

Roberto Cattorin



ART. 1 – COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

c.1 L'Associazione "Avis Provinciale di Asti", Organizzazione di Volontariato OdV, è costituita da coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue ed emocomponenti e dalle Associazioni Comunali, di base ed equiparate di appartenenza. L'acronimo OdV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

c.2 L'Avis Provinciale di Asti ha sede legale attualmente in Asti, Corso Dante n. 202 ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell'ambito della Provincia Asti. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.

c.3 L'Avis Provinciale di Asti, che aderisce all'AVIS Nazionale nonché all'Avis Regionale – o equiparata – sovraordinata, è dotata di piena autonomia: giuridica, patrimoniale e processuale rispetto all'AVIS Nazionale e Regionale - o equiparata - medesima.

c.4 L'Associazione fa parte della Rete Associativa Nazionale (RAN) 'AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale', ai sensi del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 agosto 2017, n.117). La perdita della qualifica di socio della Rete Associativa per qualsiasi causa, anche a seguito di recesso, comporta per l'Associazione l'assoluto divieto di utilizzare la denominazione AVIS e l'obbligo di destinare il patrimonio con le modalità previste per il caso di scioglimento; in ogni caso, l'efficacia della perdita della qualifica decorre dall'effettiva devoluzione del patrimonio da parte dell'associazione.

ART. 2 - SCOPI SOCIALI

c.1 L'Avis Provinciale di Asti è un'associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro.

c.2 L'Avis Provinciale ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue intero o di una sua frazione, volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale d'appartenenza valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

c.3 Essa pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali, con quelli dell'Avis Nazionale e dell'Avis Regionale – e/o equiparata, nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:

- a)** Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;
- b)** Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
- c)** Promuovere l'informazione, l'educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- d)** Promuovere un'adeguata diffusione delle proprie associate su tutto il territorio Provinciale, con particolare riferimento alle aree carenti e delle attività associative e sanitarie ad esse riconosciute, come la raccolta del

sangue e degli emocomponenti;

- e) Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole a livello Provinciale;
- f) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo a livello provinciale, anche attraverso progetti di Servizio Civile;
- g) Può promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;
- h) Svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al successivo art. 3 del presente Statuto.

c.4 La disciplina dell'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali di AVIS sono improntate al rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

ART.3 – ATTIVITÀ

c.1 Per il perseguimento degli scopi Istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, l'Avis Provinciale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 comma 1 dello statuto nazionale, - coordinandosi con la stessa AVIS Nazionale e con l'Avis Regionale o equiparata sovraordinata nonché con le Istituzioni Pubbliche territoriali competenti, svolge nei confronti delle associazioni che la costituiscono, una funzione di indirizzo, di coordinamento, verifica e controllo per il raggiungimento degli obiettivi associativi, rappresentando i propri associati nei confronti di tutti i soggetti, istituzionali, pubblici, privati, di livello Provinciale.

c.2 In particolare, ai propri fini l'Avis Provinciale svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, con riferimento a interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; educazione e formazione; beneficenza; protezione civile; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nelle forme disciplinate dal Regolamento nazionale.

In particolare svolge le seguenti attività:

- a) Partecipa alla programmazione delle attività trasfusionali a livello Provinciale, in conformità al disposto delle leggi vigenti in materia, rappresentando l'associazione negli organismi istituzionali e presso le istituzioni di livello Provinciale, fornendo direttive e linee di indirizzo alle proprie associate per l'attuazione e il coordinamento delle politiche di settore sul territorio Provinciale;
- b) Partecipa all'elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento all'associazionismo ed al volontariato, rappresentando l'associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all'interno degli organismi associativi di coordinamento;
- c) Promuove e organizza campagne provinciali di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, coordinandosi con le proprie associazioni aderenti e con le istituzioni competenti, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza;
- d) Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;
- e) Coordina il flusso informativo a livello provinciale;
- f) Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e



Roberto Cortesi

h

- promosse attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
- g) Svolge attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;
 - h) Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica;
 - i) Può svolgere sul proprio territorio, in collaborazione e coordinandosi con le Avis territorialmente competenti, attività di chiamata dei donatori per l'effettuazione delle donazioni di sangue e di emocomponenti;
 - j) Può svolgere sul proprio territorio, d'intesa con le Avis territorialmente competenti, attività di raccolta di sangue e di emocomponenti;

L'Avis Provinciale per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui sopra si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

c.3 L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, di cui ai precedenti comma 1 e 2, entro i limiti indicati dall'art. 6 del Codice del Terzo settore; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

c.4 L'Associazione, in quanto aderente ad AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale, si conforma a quanto richiesto dalla Rete, ai fini dell'attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 117/2017 e dell'art. 3 dello Statuto di AVIS Nazionale.

ART.4 – SOCI

c.1 Ai sensi dell'art. 1 del presente statuto, l'Avis Provinciale è costituita da soci persone giuridiche e soci persone fisiche.

c.2 Sono soci persone giuridiche dell'Avis Provinciale: le Avis Comunali, di base - ed equiparate -, nonché le Avis territoriali di coordinamento intermedie già costituite alla data del 12 gennaio 2019 e operanti nel territorio amministrativo corrispondente).

c.3 Sono soci persone fisiche dell'Avis Provinciale tutti coloro che abbiano aderito alle Avis Comunali, di base od equiparate operanti nel territorio amministrativo.

ART. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA

c.1 La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.

c.2 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né a eredi o legatari.

c.3 I soci persone fisiche partecipano all'Assemblea Provinciale attraverso i delegati nominati dalle Assemblee Comunali, di base ed equiparate, i quali esprimono ciascuno tanti voti quanti sono i soci persone fisiche che rappresentano.

c.4 I soci persone giuridiche partecipano all'Assemblea Provinciale a mezzo del loro rappresentante legale ovvero, previa delega, dal rappresentante legale di altro associato persona giuridica; il quale può essere portatore di un massimo di 5 deleghe.

- c.5 Tutti i soci persone fisiche sono eleggibili alle cariche sociali.
- c.6 La partecipazione all'Assemblea Provinciale, sia ordinaria che straordinaria, è di un delegato ogni 300 soci o frazione di soci persone fisiche, col minimo comunque di un delegato per ogni Avis Comunale e/o equiparata.
- c.7 I delegati sono determinati in base al numero dei soci delle Avis Comunali, di base o equiparate in possesso dei requisiti statutarî richiesti alla data del 31 dicembre dell'anno sociale precedente; fermo restando che il numero dei soci non potrà mai superare di oltre un terzo il numero delle donazioni effettuate nell'anno di riferimento né essere inferiore al terzo di tale numero.
- c.8 La regolare posizione dei delegati è accertata secondo le disposizioni previste dal regolamento Nazionale.

ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

- c.1 Le modalità di recesso, esclusione e di espulsione degli associati persone fisiche e giuridiche nonché le fattispecie per la perdita della qualifica di socio da parte della persona fisica sono regolamentate negli statuti dell'Avis Nazionale e di quella Comunale, di base o equiparate, ai quali si fa rinvio.

ART. 7 - ALBO PROVINCIALE DEI BENEMERITI

- c.1 L'Avis Provinciale potrà istituire un albo di benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o contribuiscono con il proprio sostegno, anche una tantum, allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo Provinciale.
- c.2 Il Consiglio Direttivo Provinciale potrà attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti all'ambito di attività associativa.

ART. 8 - ORGANI

- c.1 Sono organi dell'Avis Provinciale:
- a) l'Assemblea Provinciale degli Associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Comitato Esecutivo;
 - d) il Presidente e il Vice Presidente Vicario;
 - e) l'Addetto contabile e di bilancio;
 - f) l'Organo di controllo, laddove istituito; in caso di nomina dell'Organo di controllo, la nomina dell'Addetto contabile e di bilancio, di cui alla precedente lettera e), è facoltativa.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA PROVINCIALE DEGLI ASSOCIATI

- c.1 L'Assemblea Provinciale degli Associati è composta dai rappresentanti legali delle Associate persone giuridiche e dai delegati degli associati persone fisiche nominati dalle Assemblee Comunali ed equiparate. I delegati degli associati persone fisiche mantengono il loro incarico fino alla nomina dei delegati dell'Assemblea Provinciale ordinaria dell'anno successivo.
- c.2 Ogni associato ha diritto ad un voto, che esprime attraverso il sistema delle deleghe se trattasi di persona fisica, ovvero attraverso il Presidente e legale rappresentante se trattasi persona giuridica.
- c.3 Il Presidente e legale rappresentante della persona giuridica che sia temporaneamente impedito a partecipare alla Assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi del comma 4 dell'art. 5.
- c.4 L'Assemblea Provinciale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno



Roberto Carrozzini

b

una volta l'anno, entro mese di marzo, per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Provinciale e la ratifica del preventivo finanziario, già approvato dal Consiglio medesimo.

c.5 L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'Avis Provinciale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dall'Addetto contabile e di bilancio/dal Presidente dell'Organo di controllo.

c.6 L'Assemblea Provinciale è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima.

c.7 In prima convocazione l'Assemblea Provinciale è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei componenti aventi diritto, calcolato secondo le modalità e per gli effetti di cui ai commi 3, 4 e 6 dell'art. 5; in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, calcolati come sopra. In deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell'assemblea.

c.8 Per dichiarare la decadenza dell'intero Consiglio Provinciale occorre il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto dell'Assemblea Provinciale. La deliberazione è consentita solo in presenza di specifico mandato conferito ai rappresentanti legali ed ai delegati di cui al c. 1 del presente articolo.

c.9 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione Provinciale e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto dell'Assemblea Provinciale. Per deliberare le modifiche statutarie occorre in prima convocazione la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la presenza di almeno un quarto degli associati; in terza convocazione la presenza di almeno un decimo degli associati; in quarta convocazione, da effettuarsi nel caso di mancato raggiungimento dei quorum previsti nelle prime tre convocazioni, occorre la presenza di almeno il due per cento degli associati; la proposta di modifica deve essere approvata in ogni caso con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

c.10 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.

c.11 Alla Assemblea Provinciale degli Associati partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, i componenti dell'Organo di controllo/l'Addetto contabile e di bilancio e i Consiglieri Regionali della stessa Avis Provinciale se non delegati.

c.12 Della convocazione della Assemblea Provinciale viene data comunicazione all'Avis Regionale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.

c.13 Può essere previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 10 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE DEGLI ASSOCIATI

una volta l'anno, entro mese di marzo, per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Provinciale e la ratifica del preventivo finanziario, già approvato dal Consiglio medesimo.

c.5 L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'Avis Provinciale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dall'Addetto contabile e di bilancio/dal Presidente dell'Organo di controllo.

c.6 L'Assemblea Provinciale è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima.

c.7 In prima convocazione l'Assemblea Provinciale è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei componenti aventi diritto, calcolato secondo le modalità e per gli effetti di cui ai commi 3, 4 e 6 dell'art. 5; in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, calcolati come sopra. In deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell'assemblea.

c.8 Per dichiarare la decadenza dell'intero Consiglio Provinciale occorre il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto dell'Assemblea Provinciale. La deliberazione è consentita solo in presenza di specifico mandato conferito ai rappresentanti legali ed ai delegati di cui al c. 1 del presente articolo.

c.9 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione Provinciale e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto dell'Assemblea Provinciale. Per deliberare le modifiche statutarie occorre in prima convocazione la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la presenza di almeno un quarto degli associati; in terza convocazione la presenza di almeno un decimo degli associati; in quarta convocazione, da effettuarsi nel caso di mancato raggiungimento dei quorum previsti nelle prime tre convocazioni, occorre la presenza di almeno il due per cento degli associati; la proposta di modifica deve essere approvata in ogni caso con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

c.10 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.

c.11 Alla Assemblea Provinciale degli Associati partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, i componenti dell'Organo di controllo/l'Addetto contabile e di bilancio e i Consiglieri Regionali della stessa Avis Provinciale se non delegati.

c.12 Della convocazione della Assemblea Provinciale viene data comunicazione all'Avis Regionale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.

c.13 Può essere previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 10 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE DEGLI ASSOCIATI

c.1 Spetta all'Assemblea ordinaria Provinciale degli associati:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Provinciale e dalla relazione dell'Addetto contabile e di bilancio/dell'Organo di controllo;
- b) la ratifica del bilancio preventivo di spesa, approvato dal Consiglio Direttivo Provinciale;
- c) l'approvazione di impegni economici pluriennali;
- d) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Provinciale;
- e) l'elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, nonché della Commissione Verifica Poteri, disciplinata dal Regolamento;
- f) la nomina e la revoca dell'Addetto contabile e di bilancio/dell'Organo di controllo;
- g) la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci persone fisiche all'Assemblea Regionale degli Associati;
- h) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti/Addetto contabile e di bilancio/Organo di controllo;
- i) la formulazione della proposta dei candidati alle cariche elettive dell'Avis Regionale nel rispetto di quanto disposto dal regolamento nazionale;
- j) la determinazione delle quote sociali di propria competenza;
- k) ogni altro adempimento che non rientri, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.

c.2 Spetta all'Assemblea straordinaria:

- a) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo Provinciale;
- b) lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Provinciale ovvero di almeno un terzo degli associati;
- c) la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

c.3 Le competenze dell'Assemblea Provinciale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Provinciale.

ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

c.1 Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto da un minimo di 5 membri, eletti dall'Assemblea Provinciale degli Associati nel numero deliberato dall'Assemblea dell'anno precedente a quella del rinnovo delle cariche associative, purché in numero dispari.

c.2 Il Consiglio Direttivo Provinciale elegge al proprio interno il Presidente, e su proposta del Presidente medesimo, uno o due Vicepresidenti – dei quali uno Vicario, il Segretario e il Tesoriere, i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

c.3 L'Ufficio di Presidenza, nonché da 1 a 2 componenti, eletti all'interno del Consiglio Provinciale su proposta del Presidente, formano il Comitato Esecutivo, che esplica le funzioni di cui all'art. 12 del presente Statuto.

c.4 Il Consiglio Direttivo Provinciale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il mese di dicembre ed il mese di febbraio, rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio



Prodotto Contadini

[Signature]

c.1 Spetta all'Assemblea ordinaria Provinciale degli associati:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Provinciale e dalla relazione dell'Addetto contabile e di bilancio/dell'Organo di controllo;
- b) la ratifica del bilancio preventivo di spesa, approvato dal Consiglio Direttivo Provinciale;
- c) l'approvazione di impegni economici pluriennali;
- d) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Provinciale;
- e) l'elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, nonché della Commissione Verifica Poteri, disciplinata dal Regolamento;
- f) la nomina e la revoca dell'Addetto contabile e di bilancio/dell'Organo di controllo;
- g) la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci persone fisiche all'Assemblea Regionale degli Associati;
- h) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti/Addetto contabile e di bilancio/Organo di controllo;
- i) la formulazione della proposta dei candidati alle cariche elettive dell'Avis Regionale nel rispetto di quanto disposto dal regolamento nazionale;
- j) la determinazione delle quote sociali di propria competenza;
- k) ogni altro adempimento che non rientri, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.

c.2 Spetta all'Assemblea straordinaria:

- a) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo Provinciale;
- b) lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Provinciale ovvero di almeno un terzo degli associati;
- c) la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

c.3 Le competenze dell'Assemblea Provinciale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Provinciale.

ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

c.1 Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto da un minimo di 5 membri, eletti dall'Assemblea Provinciale degli Associati nel numero deliberato dall'Assemblea dell'anno precedente a quella del rinnovo delle cariche associative, purché in numero dispari.

c.2 Il Consiglio Direttivo Provinciale elegge al proprio interno il Presidente, e su proposta del Presidente medesimo, uno o due Vicepresidenti – dei quali uno Vicario, il Segretario e il Tesoriere, i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

c.3 L'Ufficio di Presidenza, nonché da 1 a 2 componenti, eletti all'interno del Consiglio Provinciale su proposta del Presidente, formano il Comitato Esecutivo, che esplica le funzioni di cui all'art. 12 del presente Statuto.

c.4 Il Consiglio Direttivo Provinciale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il mese di dicembre ed il mese di febbraio, rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio



Roberto Antonini

[Signature]

c.1 Spetta all'Assemblea ordinaria Provinciale degli associati:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Provinciale e dalla relazione dell'Addetto contabile e di bilancio/dell'Organo di controllo;
- b) la ratifica del bilancio preventivo di spesa, approvato dal Consiglio Direttivo Provinciale;
- c) l'approvazione di impegni economici pluriennali;
- d) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Provinciale;
- e) l'elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, nonché della Commissione Verifica Poteri, disciplinata dal Regolamento;
- f) la nomina e la revoca dell'Addetto contabile e di bilancio/dell'Organo di controllo;
- g) la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci persone fisiche all'Assemblea Regionale degli Associati;
- h) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti/Addetto contabile e di bilancio/Organo di controllo;
- i) la formulazione della proposta dei candidati alle cariche elettive dell'Avis Regionale nel rispetto di quanto disposto dal regolamento nazionale;
- j) la determinazione delle quote sociali di propria competenza;
- k) ogni altro adempimento che non rientri, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.



Roberto Cantosini

c.2 Spetta all'Assemblea straordinaria:

- a) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo Provinciale;
- b) lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Provinciale ovvero di almeno un terzo degli associati;
- c) la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

c.3 Le competenze dell'Assemblea Provinciale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Provinciale.

ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

c.1 Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto da un minimo di 5 membri, eletti dall'Assemblea Provinciale degli Associati nel numero deliberato dall'Assemblea dell'anno precedente a quella del rinnovo delle cariche associative, purché in numero dispari.

c.2 Il Consiglio Direttivo Provinciale elegge al proprio interno il Presidente, e su proposta del Presidente medesimo, uno o due Vicepresidenti – dei quali uno Vicario, il Segretario e il Tesoriere, i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

c.3 L'Ufficio di Presidenza, nonché da 1 a 2 componenti, eletti all'interno del Consiglio Provinciale su proposta del Presidente, formano il Comitato Esecutivo, che esplica le funzioni di cui all'art. 12 del presente Statuto.

c.4 Il Consiglio Direttivo Provinciale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il mese di dicembre ed il mese di febbraio, rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio

[Signature]

c.1 Spetta all'Assemblea ordinaria Provinciale degli associati:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Provinciale e dalla relazione dell'Addetto contabile e di bilancio/dell'Organo di controllo;
- b) la ratifica del bilancio preventivo di spesa, approvato dal Consiglio Direttivo Provinciale;
- c) l'approvazione di impegni economici pluriennali;
- d) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Provinciale;
- e) l'elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, nonché della Commissione Verifica Poteri, disciplinata dal Regolamento;
- f) la nomina e la revoca dell'Addetto contabile e di bilancio/dell'Organo di controllo;
- g) la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci persone fisiche all'Assemblea Regionale degli Associati;
- h) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti/Addetto contabile e di bilancio/Organo di controllo;
- i) la formulazione della proposta dei candidati alle cariche elettive dell'Avis Regionale nel rispetto di quanto disposto dal regolamento nazionale;
- j) la determinazione delle quote sociali di propria competenza;
- k) ogni altro adempimento che non rientri, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.

c.2 Spetta all'Assemblea straordinaria:

- a) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo Provinciale;
- b) lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Provinciale ovvero di almeno un terzo degli associati;
- c) la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

c.3 Le competenze dell'Assemblea Provinciale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Provinciale.

ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

c.1 Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto da un minimo di 5 membri, eletti dall'Assemblea Provinciale degli Associati nel numero deliberato dall'Assemblea dell'anno precedente a quella del rinnovo delle cariche associative, purché in numero dispari.

c.2 Il Consiglio Direttivo Provinciale elegge al proprio interno il Presidente, e su proposta del Presidente medesimo, uno o due Vicepresidenti – dei quali uno Vicario, il Segretario e il Tesoriere, i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

c.3 L'Ufficio di Presidenza, nonché da 1 a 2 componenti, eletti all'interno del Consiglio Provinciale su proposta del Presidente, formano il Comitato Esecutivo, che esplica le funzioni di cui all'art. 12 del presente Statuto.

c.4 Il Consiglio Direttivo Provinciale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il mese di dicembre ed il mese di febbraio, rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio



Roberto Contino

[Signature]

consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Provinciale degli Associati nei termini di cui al 4° comma dell'art. 9 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda l'Addetto contabile e di bilancio/Organo di controllo. Inoltre, potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall'Assemblea Provinciale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

c.5 La convocazione del Consiglio Provinciale viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.

c.6 Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

c.7 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Provinciale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, della quale viene preso atto con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

c.8 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quella di proposta all'Assemblea Generale degli Associati dell'Avis Nazionale circa l'espulsione di un'Avis Comunale, di base - o equiparate - ovvero per quella di proposta di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Provinciale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti aventi diritto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al precedente comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla convocazione dell'Assemblea per la sostituzione dei Consiglieri.

c.11 Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio.

c.12 Al Consiglio Direttivo Provinciale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea Provinciale degli Associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statuari. Il Consiglio Direttivo Provinciale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno nominare un Direttore Generale, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell'incarico.

c.13 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo Provinciale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui al comma 5 del presente articolo, si applica la lett. c) del 2° comma dell'art. 13.

c.14 I poteri del Consiglio Direttivo Provinciale possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente, al Vicepresidente, all'Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo.

ART. 12 - COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO

c.1 Il Comitato Esecutivo - cui compete la predisposizione degli schemi del

bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Provinciale degli Associati per il tramite del Consiglio Provinciale - delibera altresì, riferendo al Consiglio medesimo, sui seguenti argomenti:

- a) la generale promozione ed il coordinamento delle attività delle Avis associate;
- b) la elaborazione di sistemi, di criteri operativi e di mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo del volontariato del sangue;
- c) l'acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
- d) l'acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Provinciale;
- e) la scelta delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo e la risoluzione dei rapporti medesimi;
- f) la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti;
- g) il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione professionale tanto a titolo gratuito che oneroso nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Provinciale.



Provincia di Genova

c.2 Il Comitato Esecutivo inoltre delibera su tutti gli argomenti ad esso delegati dal Consiglio Provinciale, del quale esegue le delibere; attende all'ordinaria amministrazione; assume, in luogo del Consiglio Provinciale, le decisioni urgenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva.

c.3 Per i tempi e le modalità di convocazione delle sedute del Comitato Esecutivo e per la formazione delle maggioranze nelle relative deliberazioni si applicano le medesime disposizioni del Consiglio Provinciale, fermi restando i tempi dell'approvazione dei bilanci, di cui al presente statuto.

c.4 In tutti i casi di decadenza del Consiglio Provinciale previsti dal presente Statuto decade automaticamente anche il Comitato Esecutivo e si provvederà alla sua ricostituzione, ai sensi del comma 3 dell'art. 11, all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio Provinciale.

ART.13 - IL PRESIDENTE

c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Provinciale al proprio interno, presiede l'Avis Provinciale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

c.2 Al Presidente spetta, inoltre:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea Provinciale degli Associati, il Consiglio Provinciale, il Comitato Esecutivo, nonché formularne l'ordine del giorno;
- b) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Comitato Esecutivo;
- c) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Comitato Esecutivo, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Comitato medesimo in occasione di una riunione

[Signature]

che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.

c.3 Nell'espletamento dei suoi compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario

c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario.

c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente Vicario fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

ART.14 - ADDETTO CONTABILE E DI BILANCIO

c.1 L' Addetto Contabile e di Bilancio è nominato dall'Assemblea Provinciale degli Associati e deve essere dotato di adeguata competenza.

c.2 L' Addetto Contabile e di Bilancio dura in carica 4 anni e può essere rinominato.

c.3 L' Addetto Contabile e di Bilancio ha funzione di supporto al Consiglio Direttivo; esamina il bilancio consuntivo e formula in apposita relazione le proprie osservazioni e conclusioni circa la correttezza del bilancio e la sua corrispondenza alla documentazione contabile.

c.4 L' Addetto Contabile e di Bilancio partecipa di diritto all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto.

c.5 L' Addetto Contabile e di Bilancio è invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.

ART.15 – L'ORGANO DI CONTROLLO

c.1 La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del Dlgs. N. 117/2017. L'Organo di controllo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche

c.2 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

c.3 Esso, anche se monocratico, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 CTS, esercita altresì la revisione legale dei conti. In tal caso, tutti i componenti devono essere revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

c.4 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

c.5 Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

c.6 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento

procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.16 - PATRIMONIO

c.1 Il patrimonio dell'Avis Provinciale, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da beni mobili ed immobili.

c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

- a) il reddito del patrimonio;
- b) i contributi di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) i rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendo lo scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- e) ogni altro incremento derivante dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall'Avis Provinciale, nel rispetto delle norme di legge.

c.3 Il Consiglio Direttivo Provinciale provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'ente, nel rispetto del suo scopo sociale.

c.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 17 – RISORSE

c.1 L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 3, comma 3, del presente Statuto.

ART. 18 - ESERCIZIO FINANZIARIO

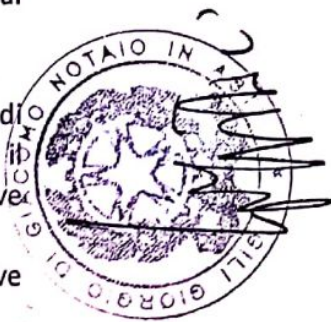
c.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Provinciale il preventivo di bilancio dell'anno successivo che verrà ratificato entro il 30 di marzo dall'Assemblea Provinciale degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

c.3 L'Associazione redige il rendiconto di cassa o il bilancio d'esercizio a norma di quanto stabilito dall'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e dei decreti ministeriali in materia.

c.4 Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

c.5 Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.



Roberto Antonicini

[Signature]

ART. 19 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

- c.1** L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:
- a)** Il libro degli associati o aderenti;
 - b)** il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
 - c)** il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - d)** il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;
- c.2** I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- c.3** Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

ART. 20 - CARICHE

- c.1** Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per l'Addetto contabile e di bilancio e l'Organo di controllo, ove esterni all'associazione.
- c.2** Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e documentate in relazione all'assolvimento dell'incarico.
- c.3** Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 11 dell'art. 11, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.
- c.4** Lo statuto dell'Avis regionale, tenuto conto delle esigenze del proprio territorio, potrà prevedere una deroga in ordine alla ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.
- c.5** Tutti i componenti dell'organo di amministrazione sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.
- c.6** L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

ART. 21 - ESTINZIONE O SCIoglimento

- c.1** Lo scioglimento dell'Avis Provinciale può avvenire con delibera dell'Assemblea Provinciale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Provinciale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.
- c.2** In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUN), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'Avis di livello immediatamente superiore o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di ente del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 22 – RINVIO

- c.1** Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello

statuto e del regolamento dell'AVIS Nazionale, e di quello dell'Avis Regionale sovraordinata nonché dalle norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Art. 23 - NORMA TRANSITORIA

c.1 Nelle more dell'approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente statuto dell'AVIS Nazionale.

c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l'incarico - salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato quadriennale iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.

c.3 Nel computo dei mandati di cui ai commi 3 dell'art. 20 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati sotto la vigenza del precedente Statuto.

c.4 L'entrata in vigore del presente Statuto comporta l'immediata abrogazione di tutte le normative provinciali e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.

Roberto Lottosio



E' copia conforme all'originale in più fogli muniti della
prescritta firma; la presente consta di nov fogli
e si rilascia per gli usi consentiti

ASTI 20 OTT. 2022

